

N.R.G. 10620/2023



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

Sezione Specializzata in materia

di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE

* * *

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott. Angela Baraldi Presidente rel.

dott. Maria Cristina Borgo Giudice

dott. Rada Vincenza Scifo Giudice

all'esito della camera di consiglio del 26 gennaio 2024

nel procedimento iscritto al n.r.g. 10620/2023, promosso da:

██████████, nato in Siria il
con il patrocinio dell'Avv. SPINELLI BARBARA

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO

QUESTURA DI BOLOGNA

con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Bologna

RESISTENTE

Conclusioni di parte ricorrente:

“In via preliminare, riconoscere la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato; In via principale, annullare il provvedimento impugnato e dichiarare il diritto del ricorrente al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. Contestualmente all'auspicato accoglimento dell'istanza di sospensiva, voglia ordinare al Questore il rilascio immediato di permesso di soggiorno temporaneo ovvero del tagliandino di permesso che è stato ritirato; In tutti i casi con vittoria di spese, onorari e diritti.”

Conclusioni di parte resistente:

“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previa reiezione dell'istanza per accertata carenza dei presupposti costitutivi, rigettare l'avverso ricorso e, per l'effetto, confermare il provvedimento del Questore di Bologna. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari?”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.

Con ricorso proposto in data 17.09.2023, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., ██████████, cittadino siriano, nato il ██████████ in Siria, ha chiesto, in relazione al provvedimento emesso dal Questore di Bologna, adottato in data 06.07.2023 e notificato in data 08.08.2023, con il quale è stato rifiutato il rinnovo

del permesso di soggiorno per protezione speciale, previa sospensione cautelare, di accertare il suo diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.1.1 D.lgs. n. 286/1998.

Nel ricorso l'istante ha affermato, in fatto, di aver fatto regolarmente ingresso in Italia nel 1989; di essere tornato brevemente in Siria nel 1990, salvo fare subito dopo reingresso in Italia con visto per turismo; di aver quindi ottenuto un permesso di lavoro all'esito di un procedimento di sanatoria; di essere stato arrestato e condannato a 27 anni di carcere nel 1992 per omicidio e occultamento di cadavere in danno del fratello; di aver scontato pena detentiva sino al 2012 e, una volta scarcerato, di essere stato condotto presso il Centro per il rimpatrio di Ponte Galeria (RM); di aver quindi presentato domanda di protezione internazionale per il timore di vendetta da parte dei fratelli residenti in Siria, nonché in ragione della propria conversione al cristianesimo avvenuta nel 2002; di aver ottenuto il rigetto della domanda da parte della Commissione territoriale competente, ma di aver beneficiato dal 2013 al 2022 di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, rinnovato da ultimo nel 2021 in permesso di soggiorno per protezione speciale con scadenza al 25.06.2022; di aver presentato istanza di rinnovo del titolo di soggiorno in data 23.08.2022, ricevendo il decreto di rigetto qui impugnato in data 08.08.2023, privo del parere della Commissione territoriale di Roma, come tale inidoneo a chiarire le motivazioni del diniego; di presumere che le ragioni del provvedimento di diniego oggetto di ricorso sarebbero da ricondurre all'esistenza di denunce a carico dell'istante per alcuni reati bagatellari riportate tra il 2021 e il 2022 e richiamate nel provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto in conseguenza del diniego dell'istanza di rinnovo del pds.

Nel provvedimento oggetto di ricorso, il Questore di Bologna ha rilevato l'adozione di un parere negativo al rinnovo del titolo di soggiorno richiesto da parte della Commissione territoriale di Roma, ritenendosi vincolato allo stesso; il Questore ha inoltre escluso la sussistenza di elementi idonei al rilascio di altro titolo di soggiorno e di cause di inespellibilità di cui all'art. 19 D.lgs. n. 286/1998.

L'istante, con il ricorso proposto, ha contestato la legittimità del provvedimento questorile, evidenziando anzitutto l'assenza di adeguata motivazione in ordine ai motivi posti a fondamento del diniego e derivante dall'omessa allegazione al decreto del parere motivato della Commissione territoriale di Roma, nonché di ulteriori indicazioni in motivazione. La difesa attorea ha evidenziato l'insussistenza di motivi ostativi al rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, in ragione del soggiorno ultratrentennale del ricorrente in Italia, nonché della sussistenza di condizioni di inespellibilità derivanti dalla condizione generale del Paese di origine e dalla condizione personale dell'istante. In particolare, la difesa ha sottolineato l'inidoneità dei più recenti pregiudizi penali a fondare un provvedimento di rigetto della protezione speciale di cui all'art. 19 co. 1.1 D.lgs. n. 286/1998. Ciò sull'assunto per cui la pericolosità sociale dell'istante non potrebbe dirsi sussistente, in ragione dell'assenza di ulteriori condanne legate alle denunce riportate tra il 2021 e il 2022, nonché della dichiarazione di cessazione della pericolosità sociale emessa dal Magistrato di sorveglianza di Modena nel novembre 2017 e di una richiesta di archiviazione per

particolare tenuità del fatto risalente al giugno 2022. Nel complesso, dunque, la difesa ritiene prevalente la tutela della vita privata dell'istante per come esercitata negli anni di permanenza sul territorio italiano in seguito all'espiazione della pena detentiva. Quanto al rischio in caso di rimpatrio in Siria, parte attrice ha dichiarato di temere la vendetta dei propri familiari per l'omicidio commesso in danno del fratello e la possibile persecuzione per apostasia e per la propria condizione di rimpatriato. Infine, la difesa ha evidenziato l'esistenza nel Paese di origine di una situazione di conflitto e instabilità interna tale da esporre il ricorrente al rischio di violazione dei diritti umani e fondamentali.

In data 18.08.2023, ricorrendone i presupposti, è stata disposta la sospensione in via cautelare, *inaudita altera parte*, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con conseguente fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.

L'amministrazione resistente, costituitasi in giudizio per il tramite dell'Avvocatura di Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso in ragione della pericolosità sociale e dell'assenza di integrazione sociale del ricorrente sul territorio dello Stato, per come riportati nella relazione di accompagnamento alla richiesta di parere inviata dalla Questura di Bologna alla Commissione territoriale di Roma ai fini dell'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno. In fatto, l'amministrazione resistente ha rilevato: la prolungata presenza del ricorrente sul territorio italiano, per la gran parte trascorsa in regime di detenzione in ragione della condanna a 27 anni di reclusione, ridotti a 17 per benefici penitenziari, per l'omicidio premeditato del fratello, commesso nel 1992; la reiterazione di condotte criminose in regime di semilibertà consistenti in reati di molestie e furto aggravato, commessi nel 2009 e 2010; l'assenza di pentimento per il più grave delitto commesso, per come risultante da un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Reggio Emilia del novembre 2008; l'aggravamento della pericolosità sociale nell'anno 2013, circostanza che ha comportato la trasformazione della misura di sicurezza della libertà vigilata in quella dell'internamento in casa di lavoro per un anno; la violazione degli obblighi di condotta durante l'internamento; la condanna a pena pecuniaria riportata nel 2014 per porto abusivo d'armi; la presenza di denunce a carico per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, per molestia e disturbo alle persone, per rissa, minaccia aggravata, getto pericoloso di cose e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, riportate tra l'ottobre 2021 e il giugno 2022.

Quanto alla mancata integrazione sociale, parte resistente ha rilevato l'assenza di documentazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa regolare in Italia quantomeno dall'agosto 2018, nonché la mancanza di autonomia abitativa o di legami parentali.

Nel complesso, dunque, a parere dell'amministrazione, sussistono le cause ostative di cui all'art. 19 co. 1.1. D.lgs. n. 286/1998 per il rilascio del titolo di soggiorno richiesto e consistenti nelle ragioni di sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica.

All'udienza del 26.10.2023, è comparso personalmente il ricorrente, il quale ha dichiarato in lingua italiana: *“sono in Italia dal 1989; da circa 35 non rientro in Siria; io sono di Aleppo. Inizialmente avevo un permesso di soggiorno*

per motivi di lavoro. La mia famiglia, o meglio ciò che rimane, è ad Aleppo. Sono stato scarcerato nel 2012; nel 2012 ho avuto la protezione umanitaria, sempre rinnovata, fino a che mi è stato negato il rinnovo con il provvedimento che qui si impugna. Adesso vivo in una piccola comunità a [redacted] faccio il volontario; porto giovani disabili a fare le visite mediche o anche in giro ai giardini, eccetera. Al momento che io sappia ho due procedimenti: uno con una signora di [redacted] che io avevo denunciato; lei poi mi ha denunciato a sua volta per molestie (art. 660 c.p.); la seconda questione è quella con i ragazzi sudamericani che è stata archiviata per speciale tenuità del fatto". La difesa di parte attrice ha quindi chiesto la preliminare conferma del provvedimento di sospensiva emesso *inaudita altera parte* e fissarsi udienza di discussione. Il giudice, previa conferma del provvedimento cautelare, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al Collegio, sostituendo l'udienza così fissata con la concessione di un termine *ex* dell'art. 127-ter c.p.c., per il deposito di note conclusionali. La sola difesa ha depositato note scritte, con le quali ha insistito nelle conclusioni formulate in sede di ricorso. Nulla per parte resistente.

Agli atti risultano prodotti, tra l'altro: decreto di riconoscimento del pds per motivi umanitari del 30.08.2012 (cfr. all. 7); parere positivo della CT di Roma al rinnovo del pds del 25.11.2013 (cfr. all. 8); parere positivo della CT di Roma al rinnovo del pds del 10.03.2021 (cfr. all. 9); richiesta di parere per rinnovo del titolo di soggiorno avanzata dalla Questura di Bologna alla CT di Roma e relativo parere negativo della CT di Roma del 22.06.2023 (cfr. doc. 1-3); casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti alla data del 30.08.2023 (cfr. all. 28 e 29); decreto penale di condanna del 29.09.2022 e relativa opposizione del 05.07.2023 (cfr. all. 33 e 34).

* * *

Preliminarmente occorre osservare che oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente a beneficiare della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 co. 1.1 D.lgs. n. 286/1998, negato con provvedimento di rifiuto di rinnovo del titolo di soggiorno adottato dal Questore di Bologna in data 06.07.2023 e qui impugnato.

La controversia è dunque riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia "*in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*", come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito semplificato di cognizione in composizione collegiale *ex* art. 281-*decies* c.p.c. e 19-*ter* D.lgs 150/2011.

Venendo al merito, parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla protezione speciale, in virtù di molteplici ragioni: il timore, in caso di rimpatrio, di rimanere vittima di rappresaglie da parte dei familiari per l'omicidio del fratello; il timore, in caso di rimpatrio, di essere perseguitato per apostasia; il rischio di subire gravi violazioni di diritti umani e fondamentali in considerazione di una generalizzata situazione di

violenza in Siria; il rischio di violazione della vita privata esercitata in territorio italiano da oltre trent'anni, in assenza di pericolosità sociale.

Preliminarmente è opportuno delineare gli elementi di fatto che l'istruttoria orale e documentale ha consentito di ritenere provati e che rilevano ai fini del presente giudizio.

Occorre infatti evidenziare la definitiva estraneità dall'oggetto dell'odierno giudizio di ogni accertamento inerente al timore espresso dal ricorrente in sede di ricorso di subire ritorsioni o atti persecutori per il fratricidio e per la conversione al cristianesimo. Tali elementi di fatto sono stati previamente e debitamente valutati dalla Commissione territoriale di Roma nell'ambito del relativo procedimento di protezione internazionale conclusosi il 30.08.2012 con il diniego delle protezioni maggiori e il contestuale riconoscimento della protezione umanitaria ai sensi dell'allora vigente art. 5 co. 6 D.lgs. n. 286/1998, esclusivamente in ragione della situazione generalizzata del Paese di provenienza del ricorrente (cfr. all. 7). Il provvedimento amministrativo non risulta essere stato impugnato ed anzi il ricorrente ha beneficiato in due occasioni del rinnovo del titolo di soggiorno per motivi umanitari, sicché le questioni già oggetto di definitiva decisione amministrativa non possono essere riproposte in questa sede.

Ciò detto, dall'istruttoria esperita si ritiene accertata la provenienza e la cittadinanza siriana del ricorrente (cfr. all. 15). Parimenti non vi è dubbio che l'istante si trovi sul territorio italiano dal 1989 (cfr. all. 19) e che abbia riportato alcuni precedenti penali, tra i quali il più grave, avuto riguardo alle modalità dell'offesa, intensità del dolo e importanza del bene giuridico leso, risulta essere la condanna alla pena della reclusione di anni 27 per il reato di omicidio premeditato e distruzione di cadavere ex artt. 575, 577 n. 3 c.p. e 411 c.p., per fatti commessi nel maggio 1992. Come emerge dagli atti, il ricorrente non ha mai preso atto del disvalore della propria condotta, ritenendosi al contrario vittima di persecuzione giudiziaria. Durante l'espiazione della pena detentiva, ridotta a 17 anni in ragione della fruizione di benefici penitenziari, e durante l'ammissione al regime di semilibertà nell'anno 2009, non è stato in grado di attenersi alle prescrizioni imposte dall'autorità, venendo sottoposto nuovamente al regime di piena detenzione nel 2010. Espiata interamente la pena nel 2012, l'istante è stato sottoposto sino a tutto il 2017 a varie misure di sicurezza, in specie libertà vigilata e casa di lavoro, in ragione della ritenuta pericolosità sociale. Ciò nonostante, egli ha continuato a rendersi responsabile di ulteriori condotte criminose, come si evince dal casellario prodotto in atti dalla stessa difesa (cfr. all. 29), circostanza che ha comportato più volte la conversione della misura di sicurezza in altra maggiormente afflittiva. Nonostante la pericolosità sociale dello straniero sia stata dichiarata cessata nel 2017 dal Magistrato di sorveglianza di Modena, l'istante ha tenuto condotte antiggiuridiche tra il 2021 e il 2022, come emerge dal più recente decreto penale di condanna del 29.09.2022 del Gip presso Tribunale di Modena per il reato di cui all'art. 660 c.p. a danno di un intero nucleo familiare.

Nel complesso, dunque, emerge una personalità incline alla commissione di reati anche con modalità aggressive e violente, insofferente al rispetto delle regole di condotta e dell'ordinato vivere civile, nella più completa incapacità di aderire alle prescrizioni imposte dall'autorità. Inoltre, il ricorrente non ha mai mostrato alcun segno di resipiscenza per il grave delitto di sangue, dimostrandosi del tutto disinteressato alla presa di coscienza del proprio agire criminoso e contrario all'ordinamento giuridico.

A ciò si aggiunge la mancanza di una vita privata meritevole di tutela. Il ricorrente si trova infatti sul territorio italiano da oltre trent'anni, più della metà trascorsi in regime di detenzione o comunque sottoposto a misura di sicurezza. La mera presenza sul territorio dello straniero non rappresenta di per sé indice di integrazione sociale e dell'instaurazione di una vita privata, anche ove si rilevi la completa assenza di adesione volontaria alle regole ordinamentali. L'istante, durante il lungo soggiorno, ha lavorato per brevissimi periodi, in maniera saltuaria, in assenza di una valida ragione. Non è stato infatti prodotto alcun certificato di invalidità civile o di inabilità anche parziale al lavoro. La documentazione in atti relativa ai patti di servizio finalizzati all'occupazione, riferita all'anno 2016, è del tutto insufficiente a dimostrare una seria intenzione di integrazione lavorativa. Del resto, il ricorrente ha beneficiato sempre e solo di permessi di soggiorno per motivi umanitari, rinnovati in due occasioni, presumibilmente in virtù delle sole condizioni del Paese di origine, integranti il divieto di respingimento. Anche a ritenere sufficienti ai fini della sussistenza di una minima vita privata gli invero esigui documenti inerenti allo svolgimento di attività di volontariato (nel solo anno 2023), si pone un problema di bilanciamento con la pericolosità sociale dell'istante eventualmente ostativa al riconoscimento di un titolo di soggiorno per tutela della (insussistente) vita privata, come impone l'art. 19 co. 1.1, III e IV periodo D.lgs. n. 286/1998 che prevede un contemperamento con le *“ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica”*.

Così delineata la condizione personale dell'istante occorre previamente rilevare l'esclusione, al caso in esame, dell'applicazione dell'art. 19 co. 1 D.lgs. n. 286/1998, norma che sancisce un divieto di respingimento per *“motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali”*. Come già anticipato, non sono emersi, nell'ambito del presente giudizio, ulteriori elementi di fatto diversi da quelli già valutati dall'organo amministrativo nell'ambito del relativo procedimento conclusosi con un diniego nel 2012, mai contestato.

Resta dunque da valutare, in ultima analisi, l'incidenza delle allegatte condizioni generali del Paese di origine, la Siria, su di un eventuale rimpatrio dell'istante.

Viene in rilievo l'art. 19 co. 1.1 D.lgs. n. 286/1998 (per come vigente anteriormente alle modifiche introdotte con il DL n. 20/2023, conv. con mod. in L. 50/2023), il quale sancisce, al I e II periodo: *“Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi*

di cui all'art. 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani?".

Tale disposizione rappresenta nel nostro ordinamento l'applicazione del principio di *non refoulement* contemplato da plurime fonti sovraordinate europee ex art. 19 para. 2 CDFUE e art. 21 co. 1 direttiva 2011/95/UE e internazionali ex art. art 33 Convenzione di Ginevra e art. 3 CEDU, nonché indirettamente da fonti costituzionali ex art. 10 co. 2 Cost. e 117 co. 1 Cost.

La norma in esame ricalca, infatti, la previsione di cui all'art. 14 D.lgs. n. 251/2007 in tema di protezione sussidiaria e consente di garantire una forma di tutela residuale nei casi in cui non sia possibile riconoscere il diritto alla protezione maggiore, ad esempio, per la sussistenza di motivi ostativi, ma sussista un concreto e attuale rischio di lesione di beni fondamentali dello straniero in caso di respingimento. L'art. 19 co. 1.1 D.lgs. n. 286/1998, interpretato unitamente ai vincoli internazionali e sovranazionali, esprime un divieto di respingimento concepito come *assoluto* (cfr. CGUE sentenza 14 maggio 2019, cause riunite C-391/16, C-77/17, C-78/17), ogniquale volta vi sia un rischio concreto e attuale che lo straniero subisca un pregiudizio in relazione a beni giuridici fondamentali, quali la vita e l'integrità fisica. Sebbene infatti la norma testualmente non ricomprenda il rischio di perdere la vita in caso di rimpatrio, l'art. 19 co. 1.1 D.lgs. n. 286/1998 deve essere interpretato in senso ampio, al fine di evitare una irrazionale interpretazione nel senso di garantire la protezione dal rimpatrio allo straniero che tema di essere torturato o sottoposto a trattamenti inumani e degradanti e non anche al colui il quale rischi la vita.

Dal carattere assoluto del divieto di respingimento discende l'irrelevanza della pericolosità che lo straniero può rappresentare per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, valori che, a fronte dei gravi rischi di cui all'art. 19 co. 1.1 D.lgs. n. 186/1998 vengono ritenuti dall'ordinamento soccombenti. Per tale motivo, il riconoscimento della protezione in applicazione della norma in esame è subordinato al raggiungimento di uno *standard* minimo di violazione effettiva dei diritti umani che, complessivamente considerata, porti a ritenere fondato il rischio di tortura o di trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio, di regola dipendente da fattori oggettivi esterni ed estranei allo straniero che possano incidere eziologicamente sulle condizioni personali di vita del richiedente.

Difatti, per consolidata giurisprudenza di questo Tribunale, nella valutazione della sussistenza del rischio di cui all'art. 19 co. 1.1 prima parte D.lgs. n. 286/1998 si tiene conto di molteplici fattori, tra i quali l'esistenza, anche circoscritta ad una specifica zona, di conflitti c.d. a bassa intensità, la presenza di sfollati interni, l'inaccessibilità o la carenza di risorse idriche potabili, uccisioni illegali, detenzioni arbitrarie di massa, uso della tortura o di punizioni inumani e degradanti.

Ebbene, le COI consultate danno atto della presenza, in Siria, di un significativo quadro di instabilità socio politica e violenza generalizzata tale da esporre il ricorrente a un rischio concreto e attuale di violazioni gravi di diritti umani in caso di rimpatrio.

Il **conflitto siriano**, costellazione di crisi che si sovrappongono, entrerà nel suo quattordicesimo anno nel marzo 2024. La violenza cronica e l'aggravarsi delle sofferenze hanno ucciso più di 250.000 persone, alimentando la radicalizzazione, la fuga dei rifugiati e un'economia di guerra autosufficiente. La situazione della sicurezza in alcune parti del paese è ancora una volta sempre più imprevedibile e la situazione economica è sempre più disastrosa. Il deterioramento dell'economia è uno dei principali fattori di bisogno. Al gennaio 2024, si stima che 16,7 milioni di persone (8,4 milioni di donne, 8,3 milioni di uomini) avranno bisogno di assistenza umanitaria in tutta la Siria, rispetto ai 15,3 milioni del 2023. Dei 16,7 milioni di persone bisognose, 5,5 milioni sono sfollate, di cui oltre 2 milioni vivono in siti di ultima istanza.¹

La situazione è peggiorata quando **una serie di terremoti ha colpito la Siria settentrionale e la Turchia il 6 e il 20 febbraio 2023**. I terremoti, di magnitudo 7.8 e 7.5, hanno causato gravi danni nei governatorati di Aleppo, Latakia, Tartous, Hama e Idlib. Secondo quanto riferito dalla Mezzaluna Rossa Araba Siriana (SARC), il terremoto ha sradicato centinaia di migliaia di famiglie, provocato quasi 5.900 morti e più di 12.800 feriti in Siria e gravemente danneggiato infrastrutture già indebolite dal conflitto. Molte famiglie hanno perso il loro principale sostentamento, in un momento in cui la situazione economica era già disastrosa, aumentando la vulnerabilità di milioni di persone. Il terremoto ha messo a dura prova un'infrastruttura già fragile, tra cui gli impianti idrici e igienico-sanitari e le reti di distribuzione, le scuole e i sistemi sanitari. Gli ospedali hanno faticato a fornire cure adeguate a causa della carenza di elettricità, della mancanza di farmaci e delle condizioni meteorologiche avverse. L'epidemia acuta di diarrea acquosa/colera ha aumentato il carico e ha posto nuovi rischi, con centri collettivi inclini a focolai di malattie.²

Anche dopo la fine dell'emergenza causata dal terremoto, **l'erosione della capacità dei servizi di base è continuata**, con i sistemi idrici e igienico-sanitari e i servizi sanitari pubblici sottoposti a un'immensa pressione, in un contesto di investimenti per lo sviluppo quasi nulli. Le epidemie ricorrenti, le malattie trasmesse dall'acqua, la siccità prolungata e la crisi idrica, le malattie prevenibili con i vaccini e l'insicurezza alimentare stanno contribuendo all'aumento della mortalità e della morbilità, compreso l'aumento dei tassi di malnutrizione e l'aumento dei bisogni umanitari. Almeno 12,9 milioni di persone in tutta la Siria hanno bisogno di assistenza alimentare: a ottobre 2023, il costo del paniere alimentare era raddoppiato rispetto a gennaio ed era quadruplicato in due anni. L'alta inflazione, il deprezzamento della valuta e l'aumento dei prezzi delle materie prime hanno continuato a guidare i bisogni umanitari in Siria. Ciò ha comportato un aumento della povertà e della dipendenza dall'assistenza umanitaria. Da febbraio 2023, la sterlina siriana (SYP) ha perso circa la metà del suo valore rispetto al dollaro USA (US\$), con una media di circa 14.200 SYP/US\$ nel mercato parallelo dei cambi nel novembre 2023.

¹ UNHCR, Syria Operational Update (December 2023), 22 gennaio 2024 <https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-operational-update-december-2023>

² IFRC, Syria, MENA | Syria Earthquakes Operation Update 9-months update (No MDRSY009) <https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-mena-syria-earthquakes-operation-update-9-months-update-no-mdrsy009>

I conflitti attivi e le operazioni militari, compresi i bombardamenti di artiglieria e gli attacchi aerei, in particolare nelle aree di controllo misto o conteso in prossimità delle linee del fronte, hanno continuato a impedire l'accesso umanitario. Nell'ottobre 2023, la Siria settentrionale e il governatorato di Deir-ez-Zor **hanno assistito alla più significativa escalation delle ostilità dal 2019**, che ha provocato lo sfollamento di oltre 120.000 persone nel nord-ovest della Siria. Quasi 40 strutture sanitarie, 27 scuole e 20 sistemi idrici sono stati colpiti dai bombardamenti.³

Nel dicembre 2023, Israele ha continuato a prendere di mira varie località, anche come rappresaglia contro i presunti lanci di razzi di Hezbollah, e l'ISIS ha continuato a mostrare segni di rinascita: il sospetto attacco dell'ISIS dell'8 dicembre ha ucciso il comandante iraniano e altre quattro persone nella città di Al-Bukamal, nella provincia di Deir ez-Zor, dopo che il mese di novembre si è registrato essere il più letale per le forze di sicurezza pro-regime nel deserto centrale nel 2023. In particolare, i combattimenti intorno al giacimento di gas di Doubayat, nella provincia di Homs, all'inizio di novembre hanno ucciso oltre una dozzina di combattenti afgani sostenuti dall'Iran. Due attacchi dell'ISIS hanno ucciso almeno 30 militanti e soldati filo-governativi. Le ostilità sono continuate anche nel nord-ovest. I ribelli hanno preso di mira l'esercito nella provincia di Aleppo e le forze governative nella provincia di Latakia, spingendo la Russia il 18, 19, 25 dicembre a riprendere gli attacchi aerei contro la città e la campagna di Idlib, causando la morte di decine di civili. **Nei mesi di ottobre e novembre la regione ha subito i bombardamenti più intensi dal cessate il fuoco del marzo 2020**. Il 5 ottobre sospetti droni suicidi operati da Hayat Tahrir al-Sham (HTS) hanno colpito l'accademia militare di Homs, uccidendo almeno 89 soldati e civili e ferendone oltre 270; in risposta, il regime e le forze russe hanno iniziato lo stesso giorno intensi bombardamenti sulle province di Idlib e Aleppo, che nel mese di ottobre hanno ucciso almeno 50 civili e ne hanno sfollati quasi 70.000. Secondo quanto riferito, gli attacchi dei droni del 7 ottobre hanno preso di mira la base aerea russa di Istamo nella provincia di Latakia e nella città di Aleppo dall'8 al 18 ottobre La Russia il 13 ottobre ha aumentato gli attacchi aerei a Idlib e le forze del regime a metà mese hanno intensificato i bombardamenti; HTS e i gruppi alleati hanno reagito con artiglieria, cecchini e missili guidati, mentre sospetti droni gestiti da HTS hanno preso di mira le comunità nel nord e nell'est di Hama. Anche gli attacchi aerei turchi del 23-25 dicembre hanno provocato morti civili. L'ONU ha riferito che **il 40% delle vittime civili dall'inizio di ottobre sono bambini**.⁴

Alla luce delle informazioni attualmente esistenti sul Paese di origine del ricorrente e valutato come concreto e attuale il rischio di violazione di diritti umani e fondamentali in caso di rimpatrio, consegue il

³ OCHA, Syrian Arab Republic: 2024 Humanitarian Needs Overview (December 2023), 21 dicembre 2023 <https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrian-arab-republic-2024-humanitarian-needs-overview-december-2023>

⁴ International Crisis Group, Syria, dicembre 2023 <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/january-alerts-and-december-trends-2023#syria>

riconoscimento in capo all'istante della forma di protezione speciale prevista dall'art. 19 co. 1.1 I periodo TUI.

Quanto al regime giuridico valgono le seguenti considerazioni.

Al ricorrente era stata riconosciuta la protezione complementare nel 2012 con provvedimento della CT che aveva applicato la causa di esclusione (“RITENUTO che la situazione del Paese di provenienza del richiedente è tale da far ritenere che in caso di rimpatrio il richiedente asilo sarebbe esposto al rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14, lett. c, del D. Lgs. 251/2007, ma lo stesso ha commesso un reato di tale gravità da escludere, ai sensi dell'art. 16, comma 1, dello stesso D.Lgs. 251/ 2007 il riconoscimento della protezione sussidiaria; CONSIDERATA, peraltro, la situazione di violenza generalizzata in cui versa il suo Paese, si ritiene che emergano nel caso di specie i gravi motivi derivanti dagli obblighi internazionali indicati dall'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 286/1998”).

Al momento di presentazione della domanda di rinnovo era in vigore l'art. 6 comma **1-bis d.lgs 286/98** **che già escludeva la possibilità di convertire il permesso di soggiorno rilasciato in tali situazioni in permesso di soggiorno per motivi di lavoro** (“*Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi di soggiorno: a) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'[articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#), ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del [decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#)”). Ora la lettera a) riportata è stata abrogata, escludendo la convertibilità di ogni tipo di permesso di soggiorno.*

Ne deriva che il permesso di soggiorno da rilasciare, già non convertibile al momento della domanda e non convertibile anche oggi, non potrà essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Le spese si intendono compensate avuto riguardo alla natura delle questione affrontate.

P.Q.M.

Visti gli artt. 281-*sexies* e 281-*terdecies* c.p.c.,

definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,

1) accerta il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. prima parte, D.lgs 286/98 e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.

2) spese compensate.

Bologna, 26 gennaio 2024

Il Presidente est.

Dott. Angela Baraldi